



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 31 del 5 Settembre 2023**

OGGETTO: RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ISTITUTO MARIA REDDITI". ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE DI SOCIETÀ *IN HOUSE* ED AUTOPRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI. (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023).

In data 5 Settembre 2023, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito della convocazione, con nota prot. 518 del 31 Agosto 2023 in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 7 Gennaio 2020.

Presiede la riunione **FAUSTO MUGNAI - PRESIDENTE del C.d.A.**

Sono presenti n. 4 componenti il C.d.A.

Risultano assenti giustificati n. 1 componente il C.d.A.

	Presenti	Assenti
FAUSTO MUGNAI	X	
GABRIELE MACHETTI		X
PAOLO PADRINI	X	
DANIELA GIORNI	X	
OGLIALORO ROBERTO	X	

Partecipano alla riunione il dr. Paolo Franchi, incaricato della redazione del presente verbale.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la Presidente Rag. Grazia Meacci ed il componente Lorenzo Pelosi.

Risulta assente giustificato il componente Dr. Luca Turchi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che attualmente la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi” è titolare delle seguenti RSA, autorizzate ed accreditate ai sensi della normativa vigente:

- **R.S.A. di Sinalunga**

Autorizzazione al funzionamento:

E' stata autorizzata al funzionamento il 21/10/1997 con nota prot. n. 10125 del Comune di Sinalunga, per n. complessivo di 64 posti letto, di cui 50 per anziani non autosufficienti, 10 per anziani autosufficienti e 4 per sacerdoti non autosufficienti.

Considerato inoltre che la su richiamata autorizzazione ha subito una prima integrazione il 08/01/2001 con nota prot. n. 387 del Comune di Sinalunga per ampliamento dei locali e modifiche strutturali.

In ultimo l'autorizzazione ha subito una ulteriore modifica in data 22/08/2016 con prot. n. 15383 del Comune di Sinalunga per diminuzione di posti letto, in n. 37 posti per non autosufficienti e 4 posti per autosufficienti.

- **R.S.A. di Torrita di Siena**

Autorizzazione al funzionamento:

E' stata autorizzata al funzionamento in data 22/05/2009 con nota SUAP n. 46/09 per n. complessivo di 40 posti letto per non autosufficienti.

Tale autorizzazione è stata integrata in data 17/11/2009 con nota SUAP n. 118/09 per aumento di posti letto, per un totale di 42.

Considerato che l'attuale modello di esternalizzazione tramite gara ad evidenza pubblica dei servizi assistenziali delle residenze sanitarie assistenziali per anziani fragili ultrasessantacinquenni presenta significative criticità, così come evidenziato nella relazione a corredo della presente deliberazione allegata **sub. a)**;

Ritenuto che sussistano dunque le condizioni per reinternalizzare secondo un modello pubblicistico di autoproduzione *in house providing* i suddetti servizi socio assistenziali strumentali alle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”, relativamente alla R.S.A. di Torrita di Siena per un totale di n. 42 posti letto;

Ritenuto pertanto di dover concludere il percorso affinché la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), possa stipulare il contratto di affidamento dei servizi strumentali della R.S.A. Torrita di Siena con una propria società strumentale *in house* ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 175 del 2016;

Ritenuto necessario:

- a) costituire una società interamente partecipata dall'Ente Pubblico Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", con denominazione "ASP Redditi Assistenza Pubblica S.r.l.";
- b) alla scadenza dei contratti in essere, affidare *in house* alla suddetta società i servizi strumentali socio sanitari delle residenze sanitarie autorizzate ed accreditate nella titolarità della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi" ed in particolare la R.S.A. Torrita di Siena;

Visto l'art. 6, comma 3, del D.lgs 207 del 2001, secondo cui *"l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali"*;

Visto l'art. 14, commi 6 e 7, della L.R. Toscana n. 43 del 2004, secondo cui *"6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.*

7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione";

Visto l'art. 4 del D.lgs 175 del 2016, secondo cui *"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

[...]

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento [...]";

Visto l'art. 16 del D.lgs 175 del 2016, secondo cui *"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

[...]

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Visto l'art. 5 del D.lgs 175 del 2016, secondo cui “1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali

intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”;

Visto altresì l’art. 7 del D.lgs 36 del 2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), efficace dal 1 luglio 2023, secondo cui “2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;*

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 14 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto la “*costituzione di società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (ai sensi dell’ art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 e dell’art. 192 del D.lgs 50 del 2016)*”, attraverso la quale l’ASP decideva di:

- 1) approvare la relazione predisposta dal Direttore e RUP dell’ASP per il ricorso all’autoproduzione dei servizi strumentali secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.lgs 175 del 2016 e dell’art. 192 del d.lgs 50 del 2016;
- 2) approvare lo schema di atto costitutivo e statuto della società *in house* denominata “ASP Redditi Assistenza Pubblica S.r.l.”;
- 3) trasmettere l’atto deliberativo tramite PEC al Comune di Sinalunga, all’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016;
- 4) di riservarsi di assumere ogni determinazione definitiva in ordine al procedimento avviato per la costituzione della società *in house* e per l’affidamento dei servizi, una volta decorsi i termini previsti dalle disposizioni di legge di cui al precedente punto;
- 5) di pubblicare l’atto deliberativo sul sito Istituzionale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”: <https://www.istitutoredediti.it/>;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 97/2023/PASP del 26 aprile 2023, emessa ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dove è stato reso parere parzialmente negativo in merito all’operazione di costituzione della società a responsabilità limitata *in house*;

Considerato che l’ASP, a fronte delle criticità dell’operazione evidenziate nella suddetta deliberazione della Corte dei Conti, ha provveduto a correggere e integrare la relazione, predisposta dal Direttore e RUP dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”, per il ricorso all’autoproduzione dei servizi strumentali secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.lgs 175 del 2016, quale allegato **sub. a)**;

Considerato che l'ASP, a fronte delle criticità dell'operazione evidenziate nella suddetta deliberazione della Corte dei Conti, ha inoltre provveduto a modificare lo schema di atto costitutivo e statuto della società *In House* denominata "ASP Redditi Assistenza Pubblica S.r.l.", in allegato sub. c);

Considerato che l'ASP, a fronte delle criticità dell'operazione evidenziate nella suddetta deliberazione della Corte dei Conti, ha provveduto ad elaborare un dettagliato Piano Economico Finanziario al fine di esplicitare in termini numerici e quantitativi le dinamiche di cui all'operazione in questione, evidenziando i profili di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria e attestandone la coerenza e l'equilibrio, in allegato sub. d);

Vista la Deliberazione di questo CdA n. 25 del 29 Giugno 2023 con la quale sono stati approvati i suddetti atti ed integrata la motivazione sulla scorta del primo parere reso dalla Corte dei conti pervenuto al Ns Prot. Aziendale n. 247 del 27 Aprile 2023;

Tenuto conto che la suddetta Deliberazione del CdA n. 25 /2023 è stata pubblicata sul Sito Istituzionale in data 30 Giugno 2023;

Considerato che in data 30 giugno 2023 l'APSP Istituto Maria Redditi ha trasmesso la seconda Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 29 giugno 2023 ed i suddetti atti come integrati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Sez. Toscana, dando atto che la precedente Deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2023, di cui la presente costituisce parte integrante era già stata trasmessa:

- Al Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.r. Toscana 43 del 2004 all'indirizzo comune.sinalunga@postacert.toscana.it;
- All'autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it;

Verificato che in data 18 Luglio perveniva al Ns Prot. Az. n. 420 apposita Deliberazione n. 162/2023/PASP della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA nella quale veniva esplicitato che relativamente al caso di specie, *"le più analitiche motivazioni fornite dall'Ente rappresentano quelle ulteriori ragioni che possono giustificare la costituzione della società partecipata, nonostante il parere parzialmente negativo della Sezione. Ragioni che, però, non devono essere sottoposte alla verifica della Sezione, ma pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente"* ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Considerato che non sono giunte comunicazioni dal Comune di Sinalunga e dall'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM);

Considerato che nel caso di specie non trova applicazione l'obbligo di trasmissione all'ANAC e di pubblicazione della relativa Piattaforma di cui all'art. 31 del D.lgs 201 del 2022, tenuto conto che:

- nel caso di specie non viene istituito un servizio pubblico locale ma si procede ad affidamento *in house* di servizi strumentali alle prestazioni socio sanitarie erogate dall'ASP in regime di autorizzazione ed accreditamento;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 in merito agli affidamenti in house parla di "enti locali e gli altri enti competenti" e tra questi non rientra l'ASP, considerato che l'art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 201/2022 definisce gli i) "enti locali" come gli *"enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267"*; e gli "enti competenti" come *"gli enti cui alla lettera a), nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento"*;
- l'ASP non rientra tra gli enti di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (ossia "i comuni, le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni");
- l'ASP non rientra neppure nella definizione di "enti competenti";
- da una consultazione del portale di ANAC, nella funzione ricerca "tipologia ente", sono riportati solo "regioni", "province e città metropolitane", "province autonome", "comuni", "comunità montane, isolate", "unioni o consorzi di comuni", "enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali";

Vista la l. 241 del 1990;

Visto il D.lgs 207 del 2001;

Vista la l.r. toscana n. 43 del 2004;

Vista la l.r. toscana n. 41 del 2005;

Vista la direttiva europea 2014/24/UE;

Visto il D.lgs 175 del 2016;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

DELIBERA

1) di Prendere atto della Deliberazione n. 162/2023/PASP della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA nella quale viene specificato che relativamente al caso di specie, *"le più analitiche motivazioni fornite dall'Ente rappresentano quelle*

ulteriori ragioni che possono giustificare la costituzione della società partecipata, nonostante il parere parzialmente negativo della Sezione. Ragioni che, però, non devono essere sottoposte alla verifica della Sezione, ma pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, pervenuto al ns. Istituto in data 18 Luglio 2023 con Prot. Az. n. 420, (di cui risulta parte integrante del presente atto);

2) di Confermare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 n. 29 Giugno 2023 e le relative motivazioni;

3) di Prendere atto che risultano trascorsi i tempi relativamente alle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 ed all'art. 14, comma 7, della L.R. toscana 43 del 2004;

4) di dare mandato al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di provvedere alla Costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L." - con socio unico, configurata come *in house* e pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, secondo quanto Disposto dall'Allegato b della Deliberazione del CdA n. 25 del 29 Giugno 2023, *recante Statuto revisionato tenendo conto del parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo della Toscana n. N. 97/2023/PASP del 26 aprile 2023*, all'interno del quale sono presenti gli elementi essenziali necessari, quali TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA;

* **5) di dare mandato** al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di procedere con ogni adempimento di competenza destinato alla formale attivazione della sopracitata costituenda società;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi": <https://www.istitutoredeliti.it/>.

ALLEGATI:

- a) Deliberazione del CdA dell'APSP Istituto Maria Redditi n. 25 del 29 Giugno 2023;
- b) relazione ex art. 5, comma 3, D.lgs 175 del 2016, art. 192, comma 2, del D.lgs 50 del 2016 e art. 36 del D.lgs 36 del 2013;
- c) atto costitutivo e statuto della società *in house*;
- d) Piano Economico Finanziario asseverato della società *in house*.
- e) Deliberazione n. 162/2023/PASP della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FAUSTO MUGNAI _____

I CONSIGLIERI presenti

- F.to DANIELA GIORNI _____
- F.to ROBERTO OGLIALORO _____
- F.to PAOLO PADRINI _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

PAOLO FRANCHI _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 6), del vigente Regolamento di Organizzazione, è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr. PAOLO FRANCHI _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 5/09/2023 al 20/09/2023 - N° Rep. 354

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n.

Sinalunga, 5 Settembre 2023

Il Responsabile